

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

SEGRETARIATO GENERALE

Il Segretario generale:

Vista La Legge regionale n. 8/1996 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

Vista la legge n.190/2012;

Considerato che l'Ufficio di Presidenza con Delibera n. 06 del 09.02.2015 gli ha conferito espressa delega propone l'adozione del seguente Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria.

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente disciplinare si applica, salva diversa prescrizione, a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria.
2. Il presente disciplinare non si applica per il conferimento degli incarichi di Segretario Generale e di Direttore Generale, per i quali troveranno applicazione le disposizioni contenute negli avvisi specifici.

ART. 2


Principi e finalità

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti in relazione alla finalità di assicurare il migliore funzionamento dell'Ente, di accrescere l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.
2. Gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti tenendo conto che l'articolo 1, comma 4, lett. e) della legge 6 novembre 2012, n.190 prevede, tra le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, la definizione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori ad elevata esposizione alla corruzione.
3. La rotazione dei dirigenti è comunque rimessa all'autonoma determinazione dell'Ente e deve tenere conto anche della necessità di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa nonché della valorizzazione delle competenze professionali maturate.
4. La rotazione dei dirigenti deve tenere altresì conto della necessità, per lo svolgimento di alcune attività ad elevato contenuto tecnico, di ricorrere a figure professionali specifiche, da considerarsi infungibili nell'attuale organizzazione dell'Ente.

ART. 3

Pubblicità

L'Amministrazione, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, rende conoscibili anche mediante apposito avviso pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente, il numero e la tipologia dei posti disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, con l'indicazione delle specifiche professionalità richieste e delle modalità di presentazione della domanda.



ART. 4


Procedura di conferimento degli incarichi

1. I dirigenti interessati agli incarichi di funzione dirigenziale possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso degli elementi di valutazione richiesti.
2. Le domande, redatte sul modello che sarà allegato all'avviso di cui all'art. 3 del presente disciplinare, corredate da un curriculum professionale aggiornato, sono inoltrate al Segretariato generale che, verificata l'ammissibilità delle stesse, predispone l'elenco degli aspiranti, tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché per ciascuno, redige una scheda, riportante gli elementi che tengano conto dei titoli di servizio e professionali e della esperienza acquisita nel corso della carriera.
3. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza delibera il conferimento degli incarichi, ai sensi dell' art.18 della L.R. n.8/96.

ART. 5

Conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione nonché delle specifiche competenze organizzative possedute.
- 2.. I requisiti previsti per gli incarichi di Dirigente di Area sono:
 - a) possesso del diploma di laurea *specialistica/magistrale*;
 - b) attitudine all'alta direzione;
 - c) tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale e di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della valutazione adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e dinamici, propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle conseguenti responsabilità, attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni, capacità relazionali interne ed esterne dell'amministrazione nonché di negoziazione, comunicazione ed interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo.
3. Per quanto riguarda i dirigenti di settore, nel conferimento degli incarichi, occorre tenere conto della professionalità e dell'esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera, così come previsto dall'art.18 della L.R. n.8/96.
4. Gli incarichi dirigenziali, nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.



165 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro i limiti indicati all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 6

Oggetto e durata degli incarichi

1. La durata degli incarichi di cui al presente disciplinare, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di anni cinque ed è rinnovabile.
2. Nei settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo il piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dall'Ente, per il periodo 2014/2016, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 25 del 04.04.2014, la durata dell'incarico non può superare il limite minimo legale di tre anni. In ogni caso rimane ferma l'applicabilità del contenuto della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013 avente ad oggetto 'Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'.
3. La durata dell'incarico può essere inferiore ai tre anni ove coincida con in conseguimento del limite di età anagrafica per il collocamento a riposo.
4. L'oggetto dell'incarico è contenuto nel provvedimento di conferimento dell'incarico stesso.

ART. 7

Revoca

1. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza originaria può avvenire:

- a) ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)

